

“I Fondi Comuni italiani si adeguano alla normativa europea”

1. La nuova fiscalità dei Fondi Comuni dal 1°luglio 2011

La nuova normativa dispone, per i Fondi di diritto italiano con effetto dal 1° luglio 2011, il passaggio dall'attuale regime di tassazione sul risultato **maturato** della gestione del Fondo al nuovo sistema di tassazione del reddito **realizzato** dai partecipanti al momento della percezione dei proventi¹.

Il **valore di quota** sarà dunque **al lordo** dell'eventuale imposta sulla plusvalenza realizzata dal singolo sottoscrittore.

2. I vantaggi della novità fiscale

Fino al 30 giugno 2011

I Fondi Comuni di diritto italiano hanno sempre pagato l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze **maturate** indipendentemente dal fatto che i singoli sottoscrittori avessero o meno realizzato un effettivo guadagno.

Il **valore di quota** è stato al netto delle imposte.

Dal 1° luglio 2011

L'eventuale imposta sulle plusvalenze è in capo ai singoli sottoscrittori ed è applicata solo al momento del **rimborso delle quote**; di conseguenza, finché il sottoscrittore rimarrà investito, non sarà sottoposto ad alcuna tassazione sui guadagni.

Inoltre, i singoli sottoscrittori potranno compensare, nell'ambito del loro **dossier titoli**, le eventuali minusvalenze subite al momento del rimborso delle quote con plusvalenze realizzate aventi medesima natura.

Il **valore di quota** è al lordo delle imposte.

Per il sottoscrittore, nessun onere di calcolo, che viene effettuato direttamente dalla Società di Gestione del Risparmio in capo ad ogni singola posizione.

¹ D.L. n°225 del 29 dicembre 2010, convertito dalla L. n°10 del 26 febbraio 2011 (“**Decreto Mille Proroghe**”).